ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DIPENDENTI IMPIEGATI DI LAPAM FEDERIMPRESA ED ENTI COLLEGATI DEL 24 GENNAIO 2011
- PARTE NORMATIVA-

In data 24 gennaio 2011, si sono incontrati presso la Sede Centrale in Modena, LAPAM CONFARTIGIANATO IMPRESA rappresentata dal Signor Carlo Alberto Rossi in qualità di Segretario Generale

FISASCAT CISL di Modena rappresentata dalla Signora Castiglioni Elmina

PREMESSO

- che come stabilito in data 13 dicembre 2010, le parti si sono incontrate al fine di modificare la parte dell'art. 14 del CCL, relativamente alle ore di lavoro supplementare per il part time;
- che le parti hanno ritenuto di modificare l'art. 25 del CCL, relativamente alla modalità di comunicazione dei trasferimenti, all'interno della stessa zona.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue.

Le parti hanno convenuto di sostituire il penultimo comma dell'art.14 che prevedeva: "le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie e come tali avranno incidenza su tutti gli istituti contrattuali differiti, compreso il tfr", con la seguente disposizione:
"le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione pari al 34%, onnicomprensiva di tutti gli istituti contrattuali differiti compreso il tfr, ossia:

- 13° e 14° mensilità;
- ferie art.19;
- permessi retribuiti e ex festività art.18;
- tfr.

Per quanto concerne la modifica dell'art.25 citata in premessa, si conviene quanto segue:

- per qualsiasi trasferimento del personale anche all'interno del territorio della zona, le parti concordano che la modalità di comunicazione debba avvenire in forma scritta, rispettando il preavviso di 15 giorni di calendario.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà decorrenza dal 01/01/2011.
Letto, approvato e sottoscritto.

p. LAPAM CONFARTIGIANATO IMPRESE

p. FISASCAT-CISL

ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DIPENDENTI IMPIEGATI DI LAPAM FEDERIMPRESA ED ENTI COLLEGATI DEL 13 DICEMBRE 2010
- PARTE ECONOMICA-

In data 13 dicembre 2010, si sono incontrati presso la Sede Centrale in Modena, LAPAM CONFARTIGIANATO IMPRESA rappresentata dal Signor Carlo Alberto Rossi in qualità di Segretario Generale

FISASCAT CISL di Modena rappresentata dalla Signora Castiglioni Elmina

R.S.A. composta dai Signori: Savani Giovanni.

PREMESSO

- che in data 31/12/2010 scade il contratto collettivo di lavoro;
- che in data 15/11/2010, le Parti stabiliscono di rinviare il rinnovo del contratto di un anno, al 31/12/2011, in attesa di un'auspicata stabilità economica, che consenta una trattativa basata su una previsione attendibile, dell'andamento economico dei prossimi anni;
- che con il presente accordo si impegnano, pertanto, ad incontrarsi allo scopo di definire gli aspetti normativi ed economici del rinnovo contrattuale entro il 31/12/2011;
- che con il presente accordo si impegnano, ad incontrarsi entro il 31/01/2011, per rivedere l'art. 14 CCL, relativamente alle ore di lavoro supplementare per il part time.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue.

Con riferimento a quanto previsto dall' ISAE, le parti hanno stabilito l'aumento retributivo per il 2011, con decorrenza 1° gennaio 2011.
Pertanto i nuovi minimi tabellari saranno quelli elencati nella seguente tabella.

LIVELLO	MINIMI TABELLARI AL 31/12/2010	AUMENTI DAL 01/01/2011	MINIMI TABELLARI AL 01/01/2011
1	1614,34	25,83	1640,17
2	1511,73	24,19	1535,92
3	1405,34	22,49	1427,83
4	1315,06	21,04	1336,1
5	1241,52	19,86	1261,38
6	1189,43	19,03	120846

Resta inteso che per i lavoratori part-time, la quota sarà riproporzionata, sulla base della percentuale del part-time stesso.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2011.
Letto, approvato e sottoscritto.

p. LAPAM CONFARTIGIANATO IMPRESE

p. FISASCAT-CISL

p.R.S.A.

ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DIPENDENTI IMPIEGATI DI LAPAM FEDERIMPRESA ED ENTI COLLEGATI DEL 21 APRILE 2010

In data 21 aprile 2010 si sono incontrati presso la Sede Centrale in Modena,
LAPAM FEDERIMPRESA rappresentata dal Signor Carlo Alberto Rossi in qualità di Segretario Generale
FISASCAT CISL di Modena rappresentata dalla Signora Elmina Castiglioni
R.S.A. composta dai Signori: Giovanni Savani, Daniela Galli.

PREMESSO

- che è clausola d'uso del contratto vigente il pagamento delle retribuzioni il giorno 10 del mese successivo il mese di competenza;
- che la Direttiva Europea sui servizi di pagamento ed il successivo Decreto Legislativo hanno stabilito a decorrere dal 1° marzo 2010 l'abolizione della data valuta antergata;

le Parti CONCORDANO quanto segue:

1. la premessa fa parte integrante del presente accordo;

2. Tenuto conto dei tempi di CUT OFF stabiliti dalle banche oltre i quali gli ordini di pagamento si intendono ricevuti nella giornata successiva e della conseguente difficoltà operativa a rispettare il pagamento delle retribuzioni entro i termini citati in premessa, le Parti concordano che il pagamento degli stipendi avverrà il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza; qualora si dovessero verificare problemi organizzativi il pagamento sarà effettuato comunque entro il 12 del mese.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, 21 aprile 2010

p. LAPAM federimpresa

p. FISASCAT-CISL

p. R.S.A.

ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DIPENDENTI IMPIEGATI DI LAPAM FEDERIMPRESA ED ENTI COLLEGATI DEL 24 MARZO 2010

In data 24 marzo 2010 si sono incontrati presso la Sede Centrale in Modena,
LAPAM FEDERIMPRESA rappresentata dal Signor Carlo Alberto Rossi in qualità di Segretario Generale
FISASCAT CISL di Modena rappresentata dalla Signora Castiglioni Elmina
R.S.A. composta dai Signori: Savani Giovanni.

PREMESSO

- che in data 31/12/2009 è scaduto il contratto collettivo di lavoro;
- che in data 20/10/2009 si è deciso, con accordo tra le Parti, di rinviare il rinnovo del contratto di un anno e di incontrarsi per adeguare le retribuzioni per l'anno 2010.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue.
Con riferimento a quanto previsto dall' ISAE, Le Parti hanno stabilito gli aumenti retributivi per il 2010 con decorrenza 1° gennaio 2010 e 1° luglio 2010. Pertanto i nuovi minimi tabellari saranno quelli elencati nella seguente tabella.

LIV.	MINIMI TABELLARI AL 31/12/2009	AUMENTI DAL 01/01/2010	MINIMI TABELLARI AL 01/01/2010	AUMENTI DAL 01/07/2010	MINIMI TABELLARI AL 01/07/2010
1	1.590,48	20,68	1.611,16	3,18	1.614,34
2	1.489,39	19,36	1.508,75	2,98	1.511,73
3	1.384,57	18,00	1.402,57	2,77	1.405,34
4	1.295,63	16,84	1.312,47	2,59	1.315,06
5	1.223,17	15,90	1.239,07	2,45	1.241,52
6	1.171,86	15,23	1.187,09	2,34	1.189,43

A copertura del periodo 01/01/2010 – 28/02/2010 saranno corrisposti il 10/04/2010 i seguenti importi a titolo di "UNA TANTUM":

1° LIVELLO	€ 41,35
2° LIVELLO	€ 38,72
3° LIVELLO	€ 36,00
4° LIVELLO	€ 33,69
5° LIVELLO	€ 31,80
6° LIVELLO	€ 30,47

Detti importi spettano ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo e saranno erogati in dodicesimi per i lavoratori assunti in corso d'anno.
Resta inteso che per i lavoratori a part-time la quota sarà riproporzionata sulla base della percentuale del part-time stesso.

DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2010.
Letto, approvato e sottoscritto.

p. LAPAM federimpresa

p. FISASCAT-CISL

p. R.S.A.

ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DIPENDENTI IMPIEGATI DI LAPAM FEDERIMPRESA ED ENTI COLLEGATI DEL 20 OTTOBRE 2009

In data 20 ottobre 2009 si sono incontrati presso la Sede Centrale in Modena,
LAPAM FEDERIMPRESA rappresentata dal Signor Carlo Alberto Rossi in qualità di Segretario Generale
FISASCAT CISL di Modena rappresentata dalla Signora Castiglioni Elmina
R.S.A. composta dai Signori: Galli Daniela e Savani Giovanni.

PREMESSO

- che in data 31/12/2009 scade il contratto collettivo di lavoro;
- che la situazione economica esterna è attualmente caratterizzata da una profonda crisi dei mercati che determina notevoli difficoltà finanziarie ed una mancanza di certezze in termini di ripresa economica;
- che le Parti si sono incontrate per confrontarsi su tali tematiche in relazione al rinnovo del contratto di lavoro attualmente in scadenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue.

Le Parti stabiliscono di rinviare il rinnovo del contratto di un anno, al 31/12/2010, in attesa di un'auspicata stabilità economica che consenta una trattativa basata su una previsione attendibile dell'andamento economico dei prossimi anni; con il presente accordo si impegnano, pertanto, ad incontrarsi allo scopo di definire gli aspetti normativi ed economici del rinnovo contrattuale entro il 31/12/2010.

Tenuto conto dell'esigenza di adeguare comunque le retribuzioni per l'anno 2010, le Parti si impegnano ad incontrarsi nel mese di dicembre 2009 per stabilire gli aumenti contrattuali da applicare a decorrere dal 1 gennaio 2010.

Inoltre, in considerazione della necessità di rivedere i parametri del salario variabile, ritenuti ormai inadeguati in relazione ai cambiamenti intervenuti sia all'esterno che all'interno della struttura, le Parti si impegnano ad aprire un confronto che consenta di definire entro il 31/12/2010 un nuovo sistema remunerativo correlato al contributo partecipativo dei dipendenti e finalizzato ad obiettivi concretamente raggiungibili.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2010.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LAPAM federimpresa

p. FISASCAT-CISL

p. R.S.A.

ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DIPENDENTI IMPIEGATI DI LAPAM FEDERIMPRESA ED ENTI COLLEGATI DEL 18 APRILE 2008

In data 18 aprile 2008 si sono incontrati presso la Sede Centrale in Modena,

LAPAM FEDERIMPRESA rappresentata dal Signor Carlo Alberto Rossi in qualità di Segretario Generale

FISASCAT CISL di Modena rappresentata dalla Signora Castiglioni Elmina

R.S.A. composta dai Signori: Galli Daniela e Savani Giovanni.

PREMESSO

- che l'andamento degli ultimi anni nell'erogazione del salario variabile ha spesso portato al mancato raggiungimento degli obiettivi, in particolare quello della produttività;
- che la riscossione dei crediti è un'attività che si svolge a livello di singolo ufficio;
- che sono intervenute delle modifiche per quanto attiene alle sedi periferiche, alle società e agli enti collegati, nonché alle zone di appartenenza dei medesimi;
- che si ritiene opportuno definire i criteri di corresponsione in caso di trasferimenti e di variazione orario di lavoro;
- che si riconferma il contenuto dell'art. 32 per quanto attiene alla parte fissa denominata "premio di produttività"

si conviene di sostituire il contenuto dell'articolo di cui sopra relativamente alla parte variabile denominata "Premio di risultato" con il seguente:

Premio di risultato

Coerentemente con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 ed in attuazione al contenuto del presente articolo le parti convengono di realizzare un sistema remunerativo direttamente correlato al contributo partecipativo dei lavoratori.

Per la parte di salario che rappresenta la quota variabile, denominata "Premio di risultato" si stabiliscono i seguenti parametri:

1) Redditività
2) Crediti su fatturato

Si precisa che la quantificazione della quota del "Premio di risultato" sarà effettuata sulla base degli obiettivi effettivamente raggiunti per ognuna delle zone, la cui struttura è definita alla fine del presente articolo, per quanto attiene al parametro della "redditività" e per ogni sede periferica relativamente all'indicatore "crediti su fatturato".

Le parti convengono che il valore del "Premio di risultato" non sarà riparametrato.
Gli importi concordati sono i seguenti:

ANNO DI EROGAZIONE	IMPORTO
2006	316,08
2007	316,08
2008	316,08
2009	316,08

Il premio, riferito al risultato dell'anno precedente, sarà erogato con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno.

DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI

Redditività 57 %

Per redditività si intende l'incidenza del costo del personale sul volume d'affari. Sulla base di miglioramenti definiti in percentuale rispetto all'anno precedente, si procederà all'erogazione del premio. Tale miglioramento dovrà superare il 5 % ed il valore complessivo sarà ripartito su tre fasce, come da tabella allegata n. 2.

Crediti su fatturato 43%

La rilevazione sarà effettuata, in ottemperanza alla delibera di Consiglio Direttivo, sull'effettivo valore del monte crediti di ogni sede periferica rapportato al volume d'affari. Si considereranno i crediti più vecchi di 6 mesi ed il valore non potrà superare il 2%. Ogni miglioramento darà luogo alla quantificazione del premio. Anche questo obiettivo sarà ripartito su tre fasce, come da tabella allegata n. 3.

L'indennità concordata si intende onnicomprensiva di tutti gli istituti contrattuali, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto; pertanto il premio corrisposto sarà imputato ai fini del calcolo dello stesso.

L'indennità spetta agli impiegati in forza alla data di erogazione e che al 31/12 dell'anno di riferimento abbiano un'anzianità superiore a sei mesi.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, l'indennità sarà riproporzionata in base all'effettivo orario di lavoro prestato; in caso di variazione di orario di lavoro nel corso dell'anno, sarà considerata la media in base alla quantità oraria dei singoli mesi.

Ai dipendenti assunti in corso d'anno il premio sarà corrisposto in dodicesimi.

I dipendenti assenti per effetto dell'astensione facoltativa di maternità o in aspettativa a zero ore, durante l'anno di riferimento, nulla sarà dovuto per tutta la durata di tali assenze di lavoro.

I dipendenti che nel corso dell'anno di riferimento per il calcolo del premio hanno avuto dei trasferimenti o avvicinamenti, saranno considerati nelle singole sedi periferiche o zone sulla base dei mesi lavorati nelle medesime.

Redditività 57 %

Tabella 2

1^FASCIA da 5 % al 6,5 %	*2^FASCIA da 6,6 % al 8 %*	*3^ FASCIA da 8,1 %*
59,90	120,07	179,97

Crediti su fatturato 43 %

Tabella 3

1^FASCIA da 1,99 % al 1,50 %	*2^FASCIA da 1,49 % al 1,0 %*	*3^FASCIA da 0,99 %*
45,47	90,66	136,12

ZONE E SEDI DI APPARTENENZA

ZONA AREA NORD
(Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Massa Finalese, Medolla, Mirandola, S. Felice S.P., S.Martino Spino, S.Possidonio, S.Prospero)

ZONA BOLOGNA
(Bologna Borgo Panigale, Bologna Mattei, Bologna Pasubio, Bologna Andreini, Bologna Boldrini)

ZONA CARPI
(Campogalliano, Carpi, Novi, Rovereto, Soliera)

ZONA MODENA
(Bomporto, Centro paghe Modena, Modena Centro, Modena 2, Modena Torrazzi, Modena 1, Nonantola, Ravarino)

ZONA FRIGNANO
(Dogana Nuova, Fanano, Lama Mocogno,, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Prignano, Serramazzoni, Sestola)

ZONA SASSUOLO
(Fiorano, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Sassuolo)

ZONA VIGNOLA
(Castelnuovo, Castelfranco E, Castelvetro, Montese, Spilamberto, Vignola, Zocca; Data 3 Consulting Srl, S.A. Mussi Srl)

ZONA REGGIO EMILIA
(Reggio Commercio Terziario, Euroconsulting Srl)

Resta inteso che qualora la suddivisione sopraesposta dovesse subire variazioni in relazione a nuove attività subentrate o a modifiche organizzative, le parti si incontreranno per armonizzare l'accordo .

DIPENDENTI DELLA SEDE CENTRALE

Tenuto conto della diversa attività svolta dalla Sede Centrale legata prevalentemente ai rapporti con le sedi periferiche, il criterio per la valutazione del premio di risultato da erogare ai lavoratori della Sede Centrale, ovvero ai dipendenti di società collegate riferite comunque alla Sede Centrale (vedi elenco successivo), viene determinato nel seguente modo.

Fermo restando quanto previsto dall'attuale C.C.L. relativamente al parametro della "Redditività", le parti convengono di istituire un sistema di erogazione del premio di risultato per i dipendenti della Sede Centrale correlato percentualmente al numero di zone che raggiungono l'obiettivo sopra citato, come da tabella allegata. Il valore degli importi su cui è calcolata la percentuale del premio sono quelli riferiti alla 2° fascia della redditività, come di seguito elencato:

REDDITIVITÀ : € 120,07

Per quanto attiene al parametro riferito ai "Crediti su fatturato", tenuto conto del fatto che non sussiste alcuna incidenza nell'attività svolta dalla Sede Centrale su tale obiettivo, nulla sarà erogato a tale titolo.

TABELLA

ZONE CON OBIETTIVO RAGGIUNTO	REDDITIVITÀ	
	PERCENTUALE	IMPORTO
Da 1 a 2	20,00%	€ 24,01
Da 3 a 4	40,00%	€ 48,03
Da 5 a 6	70,00%	€ 84,05
Da 7 a 8	100,00%	€ 120,07

Relativamente alle modalità di erogazione del premio e a tutto quanto non espressamente citato nel presente accordo, si fa riferimento al vigente C.C.L.

SEDE CENTRALE SOCIETÀ COLLEGATE ED ENTI COLLATERALI

- Sede Centrale
- Grandi Utenze
- Agrimprese
- Inapa
- Metodo Srl
- SE.IM Srl
- Terapeutica Srl

NOTA A VERBALE

Le parti convengono che significative modifiche nella struttura aziendale (introduzione di nuove tecnologie, erogazione di nuovi servizi) comporteranno la necessità di riconsiderare i parametri base della presente intesa. Le parti si rincontreranno annualmente per verificare l'andamento di meccanismo di calcolo del premio.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2009.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LAPAM federimpresa

p. FISASCAT-CISL

p. R.S.A.

ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DIPENDENTI IMPIEGATI DI LAPAM FEDERIMPRESA ED ENTI COLLEGATI DEL 07/02/08

In data 07/02/08 si sono incontrati presso la Sede Centrale in Modena,

LAPAM FEDERIMPRESA rappresentata dal Signor Carlo Alberto Rossi in qualità di Segretario Generale

FISASCAT CISL di Modena rappresentata dalla Signora Castiglioni Elmina

R.S.A. composta dai Signori: Galli Daniela e Savani Giovanni.

PREMESSO

- Che in data 13/01/2006 le Parti convenute hanno sottoscritto il Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti impiegati di Lapam Federimpresa ed Enti Collegati;
- Che si riconferma in ogni suo contenuto ed articolo la validità dello stesso Contratto Collettivo di Lavoro sopra citato;
- Che, come stabilito dal Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti impiegati di Lapam Federimpresa ed Enti Collegati all'art. 50 si è valutato la possibilità di adesione ad un Fondo di Assistenza sanitaria Integrativa;
- Che, allo stato attuale è stato individuato il Fondo Est, quale Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa;

Tutto ciò premesso

Le parti firmatarie del presente accordo stabiliscono che la contribuzione al Fondo per i dipendenti in forza al 01/01/08 è così determinata:

- versamento di una quota una tantum quale quota di iscrizione pari a 30 euro pro capite per i dipendenti in forza al 01/01/08, quota a carico dell'impresa;
- per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno euro 10,00 pro capite mensile,a carico dell'impresa
- per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale euro 7,00 pro capite mensile,a carico dell'impresa;
- per i dipendenti in aspettativa non retribuita o in CIGS equivalgono a cessazione del rapporto di lavoro dipendente per la durata dell'aspettativa o della CIGS. Al termine della sospensione si riprenderanno i versamenti.

Le prestazioni di assistenza sanitaria decoreranno dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di decorrenza del versamento ordinario (quindi 01/07/2008) e comunque per i nuovi assunti dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di assunzione.
Nel caso Confartigianato Nazionale o Lapam Federimpresa decidessero di aderire ad un altro fondo, le parti si incontreranno per valutare le modalità di passaggio ad un altra forma di assistenza sanitaria integrativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, 07/02/08

La LAPAM FEDERIMPRESA **La FISASCAT CISL MODENA**

La R.S.A.

ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DEL 13 Gennaio 2006

In data 15 giugno 2007 si sono incontrati presso la Sede Centrale in Modena,

LAPAM FEDERIMPRESA rappresentata dal Signor Carlo Alberto Rossi in qualità di Consigliere Delegato

FISASCAT CISL di Modena rappresentata dalla Signora Castiglioni Elmina

R.S.A.

PREMESSO

- Che in data 13/06/2006 le Parti convenute hanno sottoscritto il Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti impiegati di Lapam Federimpresa ed Enti Collegati;
- Che si riconferma in ogni suo contenuto ed articolo la validità dello stesso Contratto Collettivo di Lavoro sopra citato;
- Che, come stabilito dall'accordo siglato in data 19 dicembre 2006, il fondo chiuso di riferimento per la previdenza complementare per i lavoratori Dipendenti impiegati di Lapam Federimpresa ed enti collegati, è ARTIFOND;
- Che, allo stato attuale, non si è ancora individuato un Fondo di Previdenza Complementare Aperto cui aderire in forma collettiva;

Tutto ciò premesso

Le parti firmatarie del presente accordo stabiliscono che la contribuzione al Fondo, con riferimento alla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR, è così determinata:

- 1% a carico del lavoratore
- 1% a carico dell'impresa
- 50% del TFR maturando

Relativamente ai lavoratori occupati dopo il 28/04/1993, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del TFR maturando, così come previsto dalla legge.
Inoltre, i dipendenti con contribuzione successiva alla data del 28/04/1993, possono optare per un versamento a proprio carico pari al 2% della retribuzione.
La percentuale del versamento per la quota a carico del lavoratore pari all' 1% può essere aumentata, così come previsto dalle norme di legge, dallo stesso lavoratore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, 15 giugno 2007

La LAPAM FEDERIMPRESA

La FISASCAT CISL MODENA

La R.S.A.

ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DEL 13 Gennaio 2006

In data 20 dicembre 2006 si sono incontrati presso la Sede Centrale in Modena,

LAPAM FEDERIMPRESA rappresentata dal Signor Carlo Alberto Rossi in qualità di Consigliere Delegato

FISASCAT CISL di Modena rappresentata dalla Signora Castiglioni Elmina

R.S.A. composta dai Signori: Galli Daniela e Savani Giovanni.

PREMESSO

- Che in data 13/01/2006 le Parti convenute hanno sottoscritto il Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti impiegati di Lapam Federimpresa ed Enti Collegati;
- Che si riconferma in ogni suo contenuto ed articolo la validità dello stesso Contratto Collettivo di Lavoro sopra citato;
- Che, come stabilito dal Contratto Collettivo di Lavoro, le Parti si sono incontrate per definire a quale fondo di previdenza integrativa e a quale fondo di assistenza sanitaria integrativa aderire;
- Che l'andamento delle richieste da parte dei Dipendenti nell'ultimo anno in materia di anticipazioni di Trattamento di Fine Rapporto è stato caratterizzato da richieste nettamente superiori alle percentuali stabilite e per motivazioni più ampie rispetto ai requisiti richiesti;

Tutto ciò premesso

si è stipulato il presente Accordo Integrativo Aziendale per i Dipendenti impiegati di Lapam Federimpresa ed enti collegati, valevole dalla data del 01 Gennaio 2007 fino al 31 Dicembre 2009.

CAPO 1° Previdenza integrativa

Le Parti stabiliscono che il fondo chiuso di riferimento per la previdenza complementare per i lavoratori Dipendenti impiegati di Lapam Federimpresa ed enti collegati, è **ARTIFOND**; tuttavia tale Fondo è, al momento attuale, inattivo. Pertanto le Parti, in attesa della sua attivazione, dichiarano l'impegno di valutare anche l'adesione in forma collettiva ad un Fondo di Previdenza Complementare Aperto entro il mese di Gennaio 2007.
L'identificazione per via contrattuale del Fondo di Previdenza Complementare Aperto di cui sopra, in alternativa ad Artifond, avverrà sulla base dei seguenti criteri:
il Fondo identificato dovrà garantire ai Lavoratori la certezza del recupero del Capitale investito e la certezza di un rendimento almeno pari se non superiore a quello proposto da Artifond, nonché una quota/contributo a carico azienda almeno pari a quello previsto in Artifond .

CAPO 2 - Assistenza sanitaria integrativa

Le parti proseguiranno il confronto fino a tutto il 31 dicembre 2007 per determinare le caratteristiche del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa al quale aderire, così come già previsto dal CCL vigente.
La prosecuzione del confronto, oltre la data inizialmente determinata, consentirà alle Parti di determinare con maggiore attenzione le prestazioni e i trattamenti a favore dei Lavoratori e pertanto, fermo restando l'impossibilità di determinare alcuna retroattività nell'adesione al Fondo stesso, l'accordo definitivo tra le Parti non potrà essere penalizzante per i lavoratori stessi.

CAPO 3 – Anticipazioni di Trattamento di Fine Rapporto

Tenuto conto di quanto dichiarato in premessa, al fine di agevolare le diverse esigenze dei lavoratori, le Parti stabiliscono di modificare sostanzialmente l'art.43 del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti impiegati di Lapam Federimpresa ed Enti Collegati con il seguente:

ART. 43
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Alla cessazione del rapporto di lavoro ogni dipendente avrà diritto ad un trattamento di fine rapporto pari ad una mensilità di retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 2120 del C.C. per ogni anno di

anzianità maturata presso l'Associazione.

Dal calcolo della retribuzione ai fini del Trattamento di Fine Rapporto restano escluse gli emolumenti corrisposti a carattere eccezionale, le somme erogate a titolo di rimborso, nonché l'indennità per i ratei di ferie e permessi non goduti.

Ai sensi dell'art. 1, 6° comma e seguenti della Legge 29/05/82 n. 297 in materia di anticipazioni, ed in deroga a quanto stabilito dall'art.2120, 8°comma, del Codice Civile, si stabilisce quanto segue:

- L'Associazione erogherà le anticipazioni di Trattamento di Fine Rapporto fino ad un massimo del 5% del totale del personale in forza.
- per poter accedere al beneficio sono necessari un'anzianità di servizio presso l'Associazione di almeno 5 anni;
- l'anticipazione può essere erogata fino ad un massimo di due volte nel corso del rapporto di lavoro, resta inteso che per la seconda volta l'anticipazione può essere erogata fino ad un massimo del 30% del TFR;
- il dipendente può chiedere un'anticipazione fino ad un massimo del 75% del TFR per le seguenti necessità:
 - eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari documentate da preventivi
 - acquisto, nonché ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile o compromesso
 - sostegno economico durante il periodo di utilizzo del congedo parentale, ai sensi dell'art. 3 della Legge 53/00.
 - sostegno economico durante il periodo di utilizzo dei congedi, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 53/00.

- il dipendente può chiedere inoltre un'anticipazione fino ad un massimo del 30% del TFR per le seguenti necessità:
 - acquisto auto.

la richiesta deve essere presentata almeno 4 mesi prima dell'eventuale approvazione.

Ai dipendenti che in base alla normativa vigente sono legittimati a non conferire al fondo I.N.P.S. la quota di TFR in maturazione a partire dal 1 gennaio 2007 che opteranno con scelta attiva di mantenere il conferimento di tale quota in azienda, verrà riconosciuto a titolo di rivalutazione un punto percentuale in aggiunta alla quota di rivalutazione di Legge.
Tale punto percentuale sarà riconosciuto esclusivamente sulla quota minima che per legge andrebbe versata al fondo I.N.P.S..

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, 20 dicembre 2006

La LAPAM FEDERIMPRESA

La FISASCAT CISL MODENA

La R.S.A.